



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2025

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- ✚ le disposizioni della Legge tributaria (LT) relative alla riscossione dell'imposta comunale;
- ✚ visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 36/2024 dell'8 novembre 2024) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025;
- ✚ la risoluzione municipale no. 812 del 03 febbraio 2025;

o r d i n a

1. L'imposta comunale 2025 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione dell'imposta dovuta per l'anno fiscale 2025 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto; la quarta rata è a conguaglio.
L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde alla presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
3. I termini di scadenza per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
 - I. rata: esigibile al 1° aprile 2025; termine di pagamento 30 aprile 2025
 - II. rata: esigibile al 1° giugno 2025; termine di pagamento 30 giugno 2025
 - III. rata: esigibile al 1° agosto 2025; termine di pagamento 31 agosto 2025
 - IV. rata a conguaglio: a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio.
4. Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, la validità temporale dei tassi di interesse e l'acconto equo, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025.
5. Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.-- non sono prelevati.
6. L'imposta comunale è dovuta nel luogo di domicilio alla fine del periodo fiscale (31 dicembre 2025) – (articoli 54, 277 e 278 LT). Di conseguenza:
 - a) in caso di trasferimento in un altro Comune del Cantone Ticino nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
 - b) in caso di partenza dal Comune per un altro Cantone nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;



- c) in caso di arrivo da un altro Comune del Cantone durante l'anno, il contribuente s'impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo;
 - d) in caso di arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno il contribuente s'impegna a chiedere spontaneamente al Servizio finanze comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo.
7. Per ogni contribuente che non osserva il termine di pagamento viene inviato un richiamo, in seguito una diffida per la quale viene applicata una tassa di fr. 50.--. In caso di mancato pagamento dopo diffida, si procede per via esecutiva. Le spese causate dall'incasso forzato, come pure gli incassi di mora, sono a carico del contribuente, anche in caso di pagamento dopo l'inizio della procedura esecutiva.
 8. Viene prelevata una tassa personale di fr. 40.-- a partire dal 18.mo anno di età. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).
 9. Per quanto non contemplato in questa ordinanza, valgono le disposizioni contenute nella Legge Tributaria in vigore.
 10. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni all'albo comunale, precisamente dal 6 febbraio 2025 al 5 marzo 2025.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli

Per il Municipio:



Il Segretario:

Romano Bordoli